Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 337

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 dicembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 337 DEL 9 DICEMBRE 1982:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1982, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca D'Italia.

(5990)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1982, n. 908.

Nuovi programmi di insegnamento di educazione fisica negli istituti d'istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1170;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226, col quale furono approvati i programmi di insegnamento di educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e artistica;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1963, col quale, in applicazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, i programmi anzidetti furono modificati nella parte relativa all'insegnamento nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1979, con il quale, in applicazione della legge 16 giugno 1977, n. 348, sono stati formulati nuovi programmi di insegnamento nella scuola media in sostituzione di quelli di cui al citato decreto ministeriale 24 aprile 1963;

Considerata l'opportunità di adottare nuovi programmi di insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte in sostituzione della parte ancora vigente di quelli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa audizione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Il programma di insegnamento di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1226, è sostituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84, dal programma allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 44, *foglio n.* 8

PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, NEI LICEI ARTISTICI E NEGLI ISTITUTI D'ARTE.

INDICAZIONI GENERALI

L'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole secondarie superiori costituisce il proseguimento logico di quello svolto nella scuola media. Esso concorre, con le altre componenti educative, alla formazione degli alunni e delle alunne, allo scopo di favorirne l'inserimento nella società civile, in modo consapevole e nella pienezza dei propri mezzi.

Coerentemente con le predette finalità formative il presente programma:

a) indica obiettivi didattici riferiti all'intero corso di studi, rimettendo alla responsabile libertà dei docenti, opportunamente coordinata negli organi collegiali della scuola, la determinazione dei modi e dei tempi nei quali dovrà svolgersi concretamente l'azione educativa con riferimento alle caratteristiche dei diversi corsi d'istruzione e alle situazioni peculiari delle singole scuole, delle singole classi, dei singoli alunni;

b) indica tali obiettivi in modo uguale per gli alunni e le alunne, nella considerazione che l'insegnamento dell'educazione fisica, anche quando deve tener conto delle caratterizzazioni morfofunzionali del sesso nella determinazione quantitativa e qualitativa delle attività, tende unitariamente, insieme con le altre materie insegnate nella scuola, alla formazione di cittadini di una evoluta società democratica, nella quale uomini e donne possano contribuire con uguale dignità e senza discriminanti partizioni di ruoli al progresso sociale e civile della Nazione.

Così delineato, il programma assegna funzione essenziale alla programmazione dei docenti articolata, sull'intero corso di studi, sull'arco dell'anno scolastico e dei singoli trimestri (o quadrimestri), con l'apprestamento degli strumenti di verifica nel lungo e breve termine. Richiama inoltre costantemente l'esigenza di un collegamento interdisciplinare, inteso a collocare l'educazione fisica, da un lato come verifica vissuta di nozioni apprese, dall'altro come stimolo alla chiarificazione di concetti relativi a discipline diverse.

La scuola secondaria superiore accoglie gli alunni nell'età dell'adolescenza. In tale età, specie con riferimento alle prime classi del relativo corso di studi, si osserva ancora un evidente squilibrio morfologico e funzionale, che implica una adeguata rielaborazione degli schemi motori in precedenza acquisiti e induce alla ricerca di nuovi equilibri. Tale scompenso è più evidente negli alunni e più attenuato nelle alunne; ma gli uni e le altre attraversano una fase difficile — a volte drammatica — di maturazione personale. L'adolescente partecipa in modo più attivo, rispetto al ragazzo della scuola media, alla vita del gruppo, avvertendo tuttavia in modo più accentuato esigenze e stimoli spesso contraddittori: l'esaltazione della propria libertà e nello stesso tempo la necessità di contemperarla con la libertà altrui; la ricerca di una propria autonomia responsabile e nel contempo la tendenza verso forme associate a carattere non istituzionale e tuttavia soggette a norme, sia pure informali; il bisogno di un confronto (con se stesso, con gli altri membri del gruppo e, in qualità di membro inserito, confronto del proprio gruppo con altri gruppi) e nel contempo la tentazione di chiudersi in se stesso. La travagliata ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il passaggio all'età adulta, va seguita dal docente con attenzione facendo ricorso ai metodi di individualizzazione e ad una continua valutazione dello sviluppo e della differenziazione delle tendenze personali. Tale azione, ovviamente, investe le responsabilità di tutti i docenti della scuola secondaria superiore; ma in modo accentuato quella dei docenti di educazione fisica sia per l'immediatezza degli stimoli e delle reazioni che questa suscita, sia per la maggiore possibilità di osservazione e di verifica dei comportamenti che essa offre. Inoltre il rapporto educativo che si instaura nella vita scolastica fra l'alunno e il docente di educazione fisica, rende quest'ultimo l'« adulto » al quale l'adolescente si confida più frequentemente chiedendone il consiglio; per cui il docente di educazione fisica spesso ha maggiori possibilità di mettere in luce, nell'ambito del consiglio di classe, aspetti, anche transitori, della personalità degli alunni, che altrimenti sfuggirebbero ad una pur doverosa considerazione.

OBIETTIVI E INDICAZIONI ORIENTATIVE

Gli obiettivi appresso indicati, con le esplicitazioni intese a meglio chiarirli, costituiscono la parte normativa del programma. E' sembrato opportuno arricchirli con alcune indicazioni orientative e con esemplificazioni dei modi nei quali può realizzarsi un efficace insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole secondarie superiori. Tali indicazioni ed esemplificazioni non pretendono tuttavia di avere carattere di compiutezza; tanto più che una medesima attività, variamente impostata, può valorizzare in modo diverso l'uno e l'altro degli obiettivi che seguono, a

seconda delle opportunità educative che il docente ritenga di utilizzare nella scansione del suo piano di lavoro. Tenendo presente, comunque, che in questa fascia scolastica l'insegnamento dell'educazione fisica deve tendere al motivato coinvolgimento degli alunni e delle alunne; intento che sarà più facilmente conseguito se le scelte e l'organizzazione delle scelte attingeranno sopratutto al patrimonio motorio delle diverse discipline sportive e di attività espressive tipiche quali i giochi popolari e le danze folcloristiche.

(1) *Potenziamento fisiologico.*

La razionale e progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, della velocità, della elasticità articolare, delle grandi funzioni organiche, è un fondamentale obiettivo dell'educazione fisica, sia in funzione della salute, sia perché presupposto dello svolgimento di ogni attività motoria, finalizzata particolarmente alla formazione globale dell'adolescente. Tale ricerca va condotta per l'intero corso della scuola secondaria, con differenziazioni di applicazione suggerite dalla valutazione delle necessità emergenti e con l'impiego di strumenti e modalità appropriati.

I mezzi operativi possono essere molti purché sempre aderenti agli interessi dei giovani, alla disponibilità di attrezzature, alle tradizioni locali e alle caratteristiche ambientali.

Una scelta adeguata dell'entità del carico e della ripetizione degli esercizi promuove la resistenza e il potenziamento muscolare. Per es.: esercizi a carico naturale (traslocazioni in piano, in salita, in gradinate, in ostacoli bassi); esercizi di opposizione e resistenza; esercizi ai grandi attrezzi, differenziati, ove opportuno anche nella tipologia, per alunni e alunne (palco di salita, scale, spalliere ecc.).

La capacità di eseguire movimenti di diversa ampiezza e di compiere azioni motorie nel più breve tempo, sono condizioni necessarie per un buon apprendimento motorio. L'acquisizione dell'automatismo del gesto efficace ed economico, suscettibile di adattamento a situazioni mutevoli porta alla destrezza; sono utili a conseguirla esecuzioni ripetute sia con attrezzi codificati, sia con attrezzi occasionali opportunamente scelti ed utilizzati in vista del raggiungimento di una motricità raffinata.

Il graduale aumento della durata e dell'intensità del lavoro, a sua volta, giova in particolare al miglioramento delle funzioni cardio-respiratorie. Per es.: camminare ad andatura sostenuta e correre, possibilmente in ambiente naturale, per durata e ritmi progressivamente crescenti; esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi svolti in esecuzioni prolungate ad intensità progressiva.

(2) *Rielaborazione degli schemi motori.*

L'affinamento e l'integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici sono resi necessari dalle nuove esigenze somato-funzionali che rendono precari i precedenti equilibri. Ciò porta all'evoluzione quantitativa e qualitativa degli schemi stessi e all'arricchimento del patrimonio motorio.

Sia i piccoli che i grandi attrezzi, secondo le loro caratteristiche, possono riuscire vantaggiosi come mezzi di verifica del rapporto del corpo con l'ambiente. In questa considerazione acquista risalto la ricerca di situazioni nelle quali si realizzano rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo, e la rappresentazione interiore di situazioni dinamiche. Possono valere allo scopo, sia esercizi con la corda, la palla, il cerchio ecc... eseguiti individualmente, in coppia o in gruppo, in modi e con ritmi costanti o variati, sia esercizi ai grandi attrezzi, quali il telo elastico, il cavallo, il trampolino, il plinto, per la ricerca di atteggiamenti in volo, sia infine le attività in acqua (quando vi sia disponibilità di piscina).

(3) *Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico.*

L'attività svolta per il conseguimento di questi fini può essere valorizzata con interventi di tipo diverso opportunamente graduati, e tra questi, ad esempio:

gli esercizi di preacrobatica ed ai grandi attrezzi, intesi a far conseguire all'adolescente la consapevolezza dei propri mezzi e a superare con gradualità eventuali remore immotivate;

l'organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate, l'assunzione di ruoli, l'applicazione di schemi di gara;

l'affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio o dell'organizzazione di manifestazioni sportive studentesche con l'apprestamento-verifica dei campi di gara;

l'attuazione di escursioni e di campeggi con attribuzione — sempre a rotazione — dei diversi compiti inerenti alla vita in ambiente naturale e allo svolgimento di essa nella comunità. La capacità di utilizzare mappe del territorio, di riconoscere luoghi, di decifrare i segni della natura e dell'insediamento umano, costituisce inoltre mezzo di recupero di un rapporto con l'ambiente;

l'organizzazione di giochi tradizionali o popolari e di gruppi d'esibizione di attività folcloristiche, che offrono anche interessanti spunti interdisciplinari.

(4) *Conoscenza e pratica delle attività sportive.*

La conoscenza dello sport attraverso un'esperienza vissuta è uno degli obiettivi fondamentali dell'educazione fisica nella scuola secondaria superiore; in vista anche dell'acquisizione e del consolidamento di abitudini permanenti di vita. E' evidente il ruolo che lo sport può assumere nella vita del giovane e dell'adulto sia come mezzo di difesa della salute, sia come espressione della propria personalità, sia come strumento di socializzazione e di riappropriamento della dimensione umana a compensazione dei modi alienanti nei quali si svolge spesso la vita dei nostri giorni. E' opportuno, al riguardo, richiamare l'attenzione dei docenti sui rapporti fini-mezzi che vanno tenuti presenti e correttamente impostati secondo le situazioni e le esigenze proprie degli alunni loro affidati. In particolare occorre tener presente che l'approccio allo sport, realizzato anche in modo competitivo, deve rispondere alla condizione che:

a) le attività riescano effettivamente a coinvolgere la generalità degli alunni, compresi i meno dotati;

b) ogni forma di competizione sia diretta a valorizzare la personalità dei singoli alunni e pertanto costituisca la verifica concreta, non tanto del conseguimento o del miglioramento di un risultato, quanto dell'impegno personale, dell'applicazione assidua, dell'osservanza delle regole proprie del tipo di attività.

Le abitudini sportive così conseguite avranno modo, poi, di svilupparsi nelle ore dedicate all'avviamento alla pratica sportiva, in conformità delle deliberazioni adottate dagli organi collegiali e nell'ambito delle disposizioni della legge e delle direttive generali emanate dal Ministero.

(5) *Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.*

L'educazione fisica tende a collocare gli alunni e le alunne in un più ampio circuito di interessi e conoscenze che superino il periodo transitorio della vita scolastica. In questa prospettiva e segnatamente per gli alunni e le alunne degli istituti d'istruzione tecnica, professionale e artistica, acquista rilievo l'informazione sulle attività motorie valide a compensare eventuali quadri di deterioramento psicofisico connessi alle più comuni tipologie lavorative. Per tutti, acquista rilievo inoltre l'illustrazione delle modalità di prevenzione degli infortuni nell'utilizzazione del tempo libero. E' noto infatti che in questo settore — basti pensare all'igiene alimentare — vi è una notevole disinformazione o addirittura la diffusione di convinzioni errate, che trovano troppo spesso una manifestazione drammatica nella casistica degli infortuni nel periodo delle vacanze. La capacità di evitare infortuni a se stessi deve collegarsi con quella di prestare soccorso agli infortunati; d'onde l'opportunità di completare l'insegnamento con le tecniche elementari di pronto soccorso, salvataggio e rianimazione, con riferimento sopratutto a quei casi di traumatologia sportiva che possono verificarsi in ambienti relativamente isolati (es. infortuni in montagna o in mare).

INDICAZIONI PROGRAMMATICHE PARTICOLARI PER LE SCUOLE MAGISTRALI E GLI ISTITUTI MAGISTRALI

Avvertenza.

Gli alunni e le alunne delle scuole e degli istituti magistrali svolgono il programma di educazione fisica comune a tutti gli istituti secondari superiori. Tuttavia, tale programma viene integrato con le indicazioni particolari che seguono, al fine di far acquisire agli alunni stessi una preparazione teorica e pratica che consenta loro, una volta diventati docenti, di realizzare un'efficace azione educativa mediante lo svolgimento di attività motorie chiaramente finalizzate.

Il complesso delle conoscenze e delle abilità necessarie per svolgere tale azione educativa potrà essere acquisito sia nelle ore dedicate all'educazione fisica secondo gli orari settimanali previsti dalle disposizioni vigenti, sia durante lo svolgimento del tirocinio guidato.

Nell'area in argomento, il compito di formazione dei futuri insegnanti è affidato principalmente ai professori di educazione fisica; ma esso risulterà più agevole e produttivo se, in osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sarà realizzata un'opera didattica programmata secondo il criterio interdisciplinare, in cui siano impegnati i componenti dell'intero consiglio di classe e particolarmente i docenti cui sono affidati gli insegnamenti di pedagogia e psicologia, di scienze naturali e di igiene, e di tirocinio didattico.

(A) *Indicazioni per le scuole magistrali.*

Premessa

L'attività motoria nella scuola materna

La puerizia (dai 3 ai 5 anni), come ogni stadio evolutivo, ha una specifica funzione nello sviluppo della personalità. Essa inizia quando si è spezzata la partecipazione emotiva alla realtà esterna, tipica dell'infanzia e comincia ad emergere la coscienza dell'*io*: il bambino comincia a parlare in prima persona, si distingue sempre di più dal mondo circostante; egli riferisce tutto a se stesso, giudica cose e persone secondo l'utile che gli arrecano; tutto gli sembra posto al suo servizio. In questo stadio della formazione della personalità, l'intervento educativo può realizzarsi sopratutto attraverso l'apparato sensoriale e il movimento. D'onde l'importanza delle attività motorie nella scuola materna.

Il bambino che, a tre anni, inizia a frequentare tale scuola generalmente tende a consolidare la strutturazione ponderale iniziata al termine della prima infanzia; successivamente, verso i cinque anni, acquista una prevalente spinta staturale che continuerà nei primi anni della scuola elementare. La maturazione del sistema nervoso che si è realizzata nei primi anni di vita e lo sviluppo degli apparati circolatorio e respiratorio concorrono a migliorare la prestazione motoria del bambino stesso.

Questi, a tre anni, ha già acquisito in modo abbastanza coordinato lo schema motorio del camminare e tende ad utilizzare, sia pure in modo scarsamente controllato, buona parte degli altri schemi.

L'apprendimento motorio, realizzato inizialmente mediante l'esercizio spontaneo, determina l'evolversi dei così detti prerequisiti funzionali, vale a dire delle condizioni fondamentali che consentono la funzionalità del movimento: in primo luogo, la strutturazione dello schema corporeo cioè il progressivo chiarirsi della percezione e dell'immagine che il bambino ha di sè nei rapporti fra i segmenti corporei e tra il proprio corpo e la realtà esterna, anche se tali rapporti sono stabiliti nelle forme egocentriche proprie dello sviluppo emotivo, intellettuale e sociale della sua età.

In considerazione del fatto che il bambino ha uno spiccato interesse per il proprio corpo, l'azione educativa della scuola materna tende, innanzi tutto, a mantenere un atteggiamento positivo verso di esso, ad averne cura e a prenderne coscienza sempre più chiara. Ciò potrà essere conseguito avviando il bambino a conoscerne le parti e le relative funzioni, ad utilizzarne gli apparati sensoriali, a svolgere attività motorie che favoriscono la percezione di sé e alimentano i sentimenti del vissuto i quali concorrono all'arricchimento della personalità sul piano emotivo, intellettuale e sociale. Nella scuola materna deve essere favorita soprattutto la tendenza dei bambini a muoversi ricercando il loro «accomodamento» rispetto allo spazio, al tempo, agli altri e agli oggetti. L'azione educativa tenderà a migliorare tale capacità favorendo attività di libera espressione corporea, anche su basi ritmiche e musicali, e proponendo attività che aiutano la maturazione degli schemi motori.

L'attività motoria comunque deve mantenere costantemente il carattere gioioso tipico della scuola materna.

Programma

1) Studio degli «Orientamenti» della scuola materna statale, per individuare il ruolo assegnato alle attività motorie nell'azione educativa generale.

2) Le caratteristiche biopsicologiche dello stadio evolutivo della puerizia (3-5 anni) con particolare riferimento alle condizioni organiche del bambino e al suo comportamento motorio correlato alle aree emotiva, cognitiva, e sociale

3) Studio analitico del movimento:

a) conoscenze fondamentali sul sistema nervoso centrale e periferico, e sugli apparati osteo-artro-muscolare e cardiorespiratorio;

b) cenni sulle teorie del movimento (con uso appropriato della terminologia cinetica);

c) principali funzioni del movimento (formazione e sviluppo psicofisico del bambino);

d) prerequisiti funzionali (strutturazione dello schema corporeo, controllo degli equilibri e della lateralità, coordinazione spazio-temporale, controllo della respirazione, capacità di rilassamento, controllo posturale);

e) schemi motori fondamentali (afferrare, lanciare, rotolarsi, strisciare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi, dondolarsi, nuotare, ecc.). Modi diversi di utilizzazione delle varie forme di movimento in vista dell'arricchimento e dell'affinamento degli schemi motori.

4) Carenze motorie dovute a condizioni strutturali e psicologiche (emotive, cognitive, sociali); conseguenze sullo sviluppo della personalità del bambino. Problematica degli handicaps e metodiche di integrazione scolastica degli alunni che ne sono portatori.

5) Conoscenza di giochi per l'infanzia che, nella varietà delle esecuzioni, possono privilegiare lo sviluppo dei prerequisiti funzionali, delle funzioni intellettuali e dei comportamenti sociali.

6) Fondamenti di igiene e di pronto soccorso.

7) Esercitazioni di tirocinio. Le esercitazioni verteranno su:

la didattica operativa dei giochi di movimento, con o senza piccoli attrezzi - criteri di scelta e quantificazione dell'impegno motorio;

l'utilizzazione di tecniche per lo sviluppo dello schema corporeo e delle capacità percettivo-motorie;

l'applicazione, ove possibile, di modalità di intervento e di tecniche elementari atte a favorire l'ambientamento in acqua, il galleggiamento, il nuoto;

la programmazione dell'intervento educativo-motorio (obiettivi, contenuti, metodi), la verifica e la valutazione dei risultati.

(B) *Indicazioni per gli istituti magistrali.*

Premessa

L'attività motoria nella scuola elementare

Lo sviluppo corporeo e l'affinamento motorio costituiscono aspetti essenziali dello sviluppo della personalità del fanciullo.

L'alunno che inizia a frequentare la scuola elementare viene realizzando una crescita staturale, con prevalenza del valore degli arti su quello del busto; tale crescita, in modo più o meno accentuato, è caratterizzata da temporanea insufficienza osteomuscolare e da insicurezza motoria. Verso gli otto anni è prevalente l'aumento ponderale, con un incremento relativo della forza muscolare, specialmente degli arti inferiori; negli ultimi anni della scuola elementare, si realizza un equilibrio statuto-ponderale che prelude all'ulteriore aumento staturale del periodo prepubere.

Tali caratteristiche determinano modalità e tempi diversi dello sviluppo delle strutture necessarie al movimento (scheletriche, muscolari, neurologiche, legamentose, ecc.) e, comunque, inducono a ritenere indispensabile un adeguato svolgimento delle attività motorie, con finalità di formazione e di prevenzione fin dal primo ciclo della scuola elementare.

Durante la fanciullezza si realizza inoltre una intensa costruzione dei prerequisiti funzionali, quali, ad esempio, lo schema corporeo, la coordinazione sensomotoria, l'organizzazione spaziotemporale, gli equilibri e la lateralizzazione, la coordinazione statica e dinamica generale e segmentale. Poiché tali prerequisiti si sviluppano compiutamente entro il dodicesimo anno di età, per la loro strutturazione e il loro consolidamento, la fanciullezza costituisce lo stadio critico, il più sensibile, quello decisivo ai fini delle capacità motorie.

Nella scuola elementare, pertanto, è importante affinare e arricchire i vari schemi motori: camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, battere, calciare, rotolarsi, nuotare, ecc.

Favorire lo sviluppo corporeo e motorio significa realizzare un'azione formativa diretta a controllare e coordinare il movimento con più fine discriminazione percettiva e operativa. In altri termini, l'alunno, se validamente aiutato, potrà fornire, negli ultimi anni della fanciullezza, risposte motorie complesse, chiaramente progettate, intenzionalmente avviate, finemente controllate, precisamente finalizzate. L'attivazione di tutti gli schemi motori con varietà di modi, di strumenti e di situazioni, potrà far acquisire armoniosità e creatività motoria.

Programma

1) Studio dei programmi della scuola elementare, per individuare il ruolo assegnato alle attività motorie nell'azione educativa generale.

2) Le caratteristiche biopsicologiche della fanciullezza (6-11 anni), con particolare riferimento alle condizioni organiche e al comportamento motorio correlato alle aree affettiva, intellettuale e sociale.

3) Studio analitico del movimento:

a) conoscenze fondamentali sul sistema nervoso centrale e periferico, e sugli apparati osteo-artro-muscolare e cardio-respiratorio;

b) cenni sulle teorie del movimento (con uso appropriato della terminologia cinetica);

c) principali funzioni del movimento (formazione e sviluppo psicofisico del fanciullo);

d) prerequisiti funzionali (strutturazione dello schema corporeo, controllo degli equilibri e della lateralità, coordinazione spazio-temporale, controllo della respirazione, capacità di rilassamento, controllo posturale);

e) modi diversi di utilizzazione delle varie forme di movimento in vista dell'arricchimento e dell'affinamento degli schemi motori;

f) sviluppo della motricità nei diversi stadi dell'età evolutiva (dalla motricità indifferenziata agli schemi di azione; dalla pre-operatorietà alla operatorietà).

4) Comportamenti posturali viziati e principali paramorfismi dell'età scolare; loro etiogenesi. Carenze motorie dovute a condizioni strutturali e psicologiche (emotive, cognitive, sociali); conseguenze sul rendimento scolastico e sullo sviluppo della personalità del fanciullo. Problematica degli handicaps e metodiche di integrazione scolastica degli alunni che ne sono portatori.

5) Conoscenza dei giochi di movimento che consentono il raggiungimento di obiettivi di formazione e che, nella varietà delle esecuzioni, possono privilegiare lo sviluppo dei prerequisiti funzionali, delle funzioni intellettuali e dei comportamenti sociali.

6) I dinamismi del folclore, della danza e dei giochi popolari.

7) Elementari attività pre-sportive (corsa, salto, lancio) e giochi di squadra con regole determinate dagli alunni stessi o assunte dall'esterno (quattroporte, minibasket, minivolley, minihandball ecc.).

8) Fondamenti di igiene e di pronto soccorso.

9) Esercitazioni di tirocinio. Le esercitazioni verteranno su:

la didattica operativa dei giochi di movimento, con o senza attrezzi;

l'utilizzazione di tecniche per lo sviluppo degli schemi motori, criteri di scelta e quantificazione dell'impegno motorio;

la progettazione e la realizzazione di percorsi misti per alunni del primo e del secondo ciclo, le cui frazioni saranno graduate per lunghezza e difficoltà in rapporto allo sviluppo strutturale e funzionale conseguito;

l'applicazione, ove possibile, di tecniche elementari di galleggiamento e di nuoto;

la programmazione dell'intervento educativo motorio (obiettivi, contenuti, metodi), la verifica e la valutazione dei risultati.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1982.

Coniazione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e la emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta di argento commemorativa del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il centenario della morte di Giuseppe Garibaldi il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare e ad emettere monete di argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

METALLO	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in più o in meno	legale gr	tolleranza in più o in meno
Argento . .	500	29	835	3	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto:

ritratto di profilo di Giuseppe Garibaldi a capo scoperto;

legenda circolare: « Repubblica italiana », inc. Soccorsi.

Nel rovescio:

l'isola di Caprera in una corona raffigurante un fregio - scritta « Città di Garibaldi »; a sinistra « 1982 » e a destra lettera « R » valore « L. 500 ».

Il contorno della moneta reca in rilievo la scritta « Repubblica italiana ».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, è stabilito in lire 250.000.000 pari a n. 500.000 pezzi.

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1982

PERTINI

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1982
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 123

Dritto

Rovescio

(5868)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 novembre 1982.

Modificazioni alla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli da 1 a 35 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e l'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41;

Esaminate le deliberazioni del Consiglio nazionale del notariato in data 3 giugno 1981, 10 settembre 1981 e 11 novembre 1982, concernenti modifiche della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 3 giugno 1981, 10 settembre 1981 e 11 novembre 1982 del Consiglio nazionale del notariato, allegate al presente decreto, che modificano la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

Roma, addì 30 novembre 1982

Il Ministro: DARIDA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Estratto del verbale n. 579 *della riunione del* 3 *giugno* 1981, *alle ore* 16,30, *in sede* (*continuazione*)

(*Omissis*).

OGGETTO SESTO: Problemi relativi alla tariffa.

(*Omissis*).

b) *Tariffa notarile.*

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Visto l'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41, che ha attribuito al Consiglio nazionale del notariato la competenza a deliberare la tariffa degli onorari, dei diritti accessori e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai;

Viste le proprie delibere 22 marzo 1979, 12 ottobre 1979 e 16 febbraio 1980;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1980, che ha approvato le due deliberazioni citate per ultime;

Ritenuta la necessità di apportare alcuni ritocchi alla vigente tariffa;

Delibera

di modificare come segue la tariffa vigente:

Art. 1.

All'art. 2 è inserito il seguente quarto comma:

« L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario graduale commisurato all'importo totale dei corrispettivi ».

Art. 2.

La lettera *m*) dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

« *m*) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati).

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dai seguenti:

« Per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale su autoveicoli, di costituzione di usufrutto, di uso o di ipoteca su autoveicoli o di rinnovazione dell'ipoteca stessa, ancorché trattisi di ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni non connesse con il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, nonché per i contratti di locazione, di noleggio o di locazione finanziaria relativi ad autoveicoli, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli di qualsiasi specie e cilindrata e per trattori agricoli: L. 4.000;

b) per autovetture fino a 20 CV fiscali, per autoveicoli industriali e rimorchi fino a 30 q.li di portata e per roulottes: L. 6.000;

c) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi rispettivamente di potenza o di portata superiori a quelle previste alla lettera *b*): L. 10.000.

L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di persone diverse del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto o di uso, totale o parziale, su un autoveicolo, ovvero di disposizione dei detti diritti da persone diverse a favore di un unico soggetto, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 13 è aggiunto il seguente periodo:

« Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella relativa all'onorario minimo di L. 5.000, si applicano anche agli atti di cui all'art. 10 ».

Art. 5.

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, è dovuto il diritto di L. 500 per ogni facciata di 25 righe o frazione. Nei casi di urgenza, tale diritto è aumentato a L. 1.000 ».

Art. 6.

Nella tabella allegato *C*:

alla voce « garanzia (reale o personale) », la precisazione nella colonna « onorario » è sostituita dalla seguente:

« 100

(è dovuto un solo onorario sul valore maggiore anche se le garanzie sono più di una e prestata o prestate da più persone. Se la garanzia è prestata contestualmente al mutuo o ad altra obbligazione, è dovuto un solo onorario sul valore maggiore. Nel caso di fidejussione, ove nell'atto non sia espresso l'importo della garanzia, l'onorario è ragguagliato all'importo capitale del mutuo o dell'obbligazione, con esclusione degli interessi e di ogni altro accessorio. Nei casi di mutui assunti da enti pubblici territoriali con rilascio di delegazioni di pagamento su entrate, l'onorario è dovuto sull'importo del capitale mutuato) »;

alla voce « locazione » sono aggiunte le parole: « e locazione finanziaria di beni immobili o mobili (esclusi gli autoveicoli) ».

Art. 7.

La seguente delibera costituisce interpretazione autentica della tariffa notarile entrata in vigore il 1° febbraio 1981 ed ha applicazione da tale data.

Delibera altresì di approvare la relazione nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera *B*.

Il testo delle modifiche e l'allegata relazione saranno trasmessi al Ministero di grazia e giustizia per l'approvazione di rito subito dopo l'approvazione del presente verbale.

(*Omissis*).

Il presidente: BADINI

Il segretario: GRECO

Estratto del verbale n. 587
dell'adunanza del 10 *settembre* 1981, *alle ore* 16, *in sede*
(*Omissis*).

OGGETTO QUINTO: Problemi relativi alla tariffa.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Vista la propria deliberazione in data 3 giugno 1981 modificativa della tariffa notarile deliberata in data 12 ottobre 1979 ed in data 16 febbraio 1980, approvata dal Ministro di grazia e giustizia con decreto in data 30 dicembre 1980;

Viste le osservazioni effettuate in via informale dalla Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Delibera

di sostituire gli articoli 1 e 5 della citata deliberazione in data 3 giugno 1981 con i seguenti nuovi testi:

Art. 1. — All'art. 2 è inserito il seguente quarto comma:

« L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario graduale ».

Art. 5. — L'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione di copie, è dovuto il diritto di L. 500 per ogni facciata di 25 righe o frazione; se la copia o l'estratto sono ottenuti mediante riproduzione con mezzi fotostatici o simili, il diritto è di L. 500 per ogni facciata. Nei casi di urgenza, tali diritti sono aumentati a L. 1.000 ».

Il Consiglio, infine, approva il testo della relazione illustrativa allegata al presente verbale (allegato *A*).

(*Omissis*).

Il presidente: BADINI

Il segretario: GRECO

Estratto del verbale n. 634
*dell'adunanza dell'*11 *novembre* 1982, *alle ore* 16, *in sede*
(*Omissis*).

OGGETTO OTTAVO: Problemi della tariffa.

a) *Modifica della vigente tariffa.*

Il presidente fa un'accurata esposizione sui precedenti.

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Dopo ampia discussione;

Vista la propria delibera in data 3 giugno 1981 con la quale erano stati apportati alcuni ritocchi alla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai;

Considerate le eccezioni espresse in via informale dagli uffici del Ministero di grazia e giustizia;

Vista la propria delibera in data 10 settembre 1981, parzialmente correttiva della precedente, adottata allo scopo di accogliere le eccezioni ministeriali testé menzionate;

Vista la nota 22 ottobre 1982 del Ministero di grazia e giustizia nella quale si insiste per una riduzione del diritto di scritturato;

Ritenuta l'opportunità di non insistere nell'intento di recare modifiche all'attuale disciplina del diritto di scritturato;

Delibera

di sopprimere l'art. 5 delle precedenti delibere 3 giugno 1981 e 10 settembre 1981 in quanto modificative dell'art. 25 della vigente tariffa notarile. Il testo coordinato delle proposte modifiche tariffarie trovasi allegato al presente verbale (allegato *B*).

(*Omissis*).

Il presidente: BADINI

Il segretario: GRECO

ALLEGATO *B*

Art. 1.

All'art. 2 è inserito il seguente quarto comma:

«L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario graduale».

Art. 2.

La lettera *m*) dell'art. 8 è sostituita dalla seguente:

«*m*) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati)».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dai seguenti:

«Per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale su autoveicoli, di costituzione di usufrutto, di uso o di ipoteca su autoveicoli o di rinnovazione dell'ipoteca stessa, ancorché trattisi di ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni non connesse con il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, nonché per i contratti di locazione, di noleggio o di locazione finanziaria relativi ad autoveicoli, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli di qualsiasi specie e cilindrata e per trattori agricoli: L. 4.000;

b) per autovetture fino a 20 CV fiscali, per autoveicoli industriali e rimorchi fino a 30 q.li di portata e per roulottes: L. 6.000;

c) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi rispettivamente di potenza o di portata superiori a quelle previste alla lettera *b*): L. 10.000.

L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di persone diverse del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto o di uso, totale o parziale, su un autoveicolo, ovvero di disposizione dei detti diritti da persone diverse a favore di un unico soggetto, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 13 è aggiunto il seguente periodo:

«Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella relativa all'onorario minimo di L. 5.000, si applicano anche agli atti di cui all'art. 10».

Art. 5.

Nella tabella allegato *C*:

Alla voce «garanzia (reale o personale)», la precisazione nella colonna «onorario» è sostituita dalla seguente:

«100

(è dovuto un solo onorario sul valore maggiore anche se le garanzie sono più di una e prestata o prestate da più persone. Se la garanzia è prestata contestualmente al mutuo o ad altra obbligazione, è dovuto un solo onorario sul valore maggiore. Nel caso di fidejussione, ove nell'atto non sia espresso l'importo della garanzia, l'onorario è ragguagliato all'importo capitale del mutuo o dell'obbligazione, con esclusione degli interessi e di ogni altro accessorio. Nei casi di mutui assunti da enti pubblici territoriali con rilascio di delegazioni di pagamento su entrate, l'onorario è dovuto sull'importo del capitale mutuato)».

Alla voce «locazione» sono aggiunte le parole: «e locazione finanziaria di beni immobili o mobili (esclusi gli autoveicoli)».

Art. 6.

La presente delibera costituisce interpretazione autentica della tariffa notarile entrata in vigore il 1° febbraio 1981 ed ha applicazione da tale data.

(5930)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 19 novembre 1982.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore della 1ª e 2ª rete TV in località Bricco nel comune di Mignanego.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visti gli articoli 185 e 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 10, punto 1), della convenzione con la RAI Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Vista l'istanza datata 24 settembre 1982 con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative all'impianto ripetitore della 1ª e 2ª rete TV da costruire in località Bricco in territorio del comune di Mignanego (Genova);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerato che il piano tecnico particolare relativo alla realizzazione degli impianti stessi è stato approvato in data 10 aprile 1982;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse del servizio di radiodiffusione, nonché di pubblica utilità degli impianti e di urgenza ed indifferibilità delle relative opere per assicurare il buon funzionamento del servizio televisivo;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore della 1ª e 2ª rete TV in località Bricco nel comune di Mignanego (Genova) sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione dell'impianto di cui al precedente articolo la RAI - Radiotelevisione italiana, potrà utilizzare, anche mediante espropriazione, la zona tratteggiata nella planimetria allegata comprendente il terreno necessario per l'installazione delle apparecchiature e della raggiera di presa di terra per la protezione dell'impianto stesso nonché per la realizzazione della strada di accesso.

Art. 3.

La espropriazione di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di cinque anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1982

Il Ministro: GASPARI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 ottobre 1982.

Assegnazione della somma di lire 10,395 miliardi, ai soggetti destinatari della regione Puglia, per interventi di edilizia abitativa privata, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania, colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;

Vista la legge di bilancio 30 aprile 1982, n. 188;

Vista la delibera CIPE del 29 luglio 1982, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma di lire 10,395 miliardi, a favore dei comuni della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di lire 10,395 miliardi, per interventi di edilizia abitativa privata, a favore dei seguenti comuni:

Comuni	Importi (in lire)
Accadia	872.850.000
Anzano di Puglia	953.326.000
Ascoli Satriano	663.133.000
Bovino	565.024.000
Candela	1.083.381.000
Castelluccio dei Sauri	654.462.000
Celle di San Vito	347.451.000
Deliceto	443.349.000
Faeto	950.009.000
Monteleone di Puglia	804.767.000
Orsara di Puglia	213.623.000
Panni	1.024.144.000
Rocchetta S. Antonio	867.031.000
S. Agata di Puglia	952.450.000
Totale	10.395.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1982
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 168

(5800)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 15 dicembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 3 mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con la modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli Istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non

oltre le ore 12 del giorno 10 dicembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1982

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1982
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 190

(5992)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 novembre 1982.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo d'intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune nel mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1871/80 del 15 luglio 1980;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio della Comunità europea il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso nonché i relativi regolamenti di modificazione ed integrazione;

Visto il regolamento n. 1457/82 del 18 maggio 1982 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1982-83;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea n. 1458/82 del 18 maggio 1982, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1207/82 del 18 maggio 1982, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1982-83;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1982-83, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

ALLEGATO

ATTO DISCPLINARE

contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento (CEE) n. 1418/76, *adottato il* 21 *giugno* 1976 *dal Consiglio delle Comunità europee.*

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1418/76, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, modificato da ultimo con il regolamento numero 1871/80 del 15 luglio 1980, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonché a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1982-83.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1982-83 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1982 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1982-83 purché rispondenti ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 37.451,89 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50 %, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 63 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, ambrati 0,125 %, gialli 0,050 % e con resa globale del 71 % ».

Per la varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella 1.

Tutte le altre varietà non contemplate nella tabella 1 sono da considerarsi, agli effetti della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 16%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14 per il riso a grana tonda e di punti 10 per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale dei grani gialli non superi lo 0,175%.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1982 e per 10 mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 389,28 per quintale di risone fino a un massimo di L. 3.892,80.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1983, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1982, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo di intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 623,34 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1983, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1983.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1982 e termina il 31 agosto 1983, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1983, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1983, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1983, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 17 novembre 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *incondizionata accettazione*
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente: FRANZO

Il direttore generale: POLITI

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Ticinese	63 %	71 %
Bahia, Carola, Cristal, Navile, Rosa Marchetti, Vitro, Stirpe	60 %	70 %
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59 %	70 %
Europa, Silla, Institut de céréales 5593, Espenique A	58 %	70 %
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56 %	68 %
Arborio, Blue Belle, Institut de céréales 7821	56 %	70 %
Delta	55 %	68 %
Carnaroli, Vialone Nano	55 %	70 %

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%; inoltre detrazione di L. 386,70 al q.le
Dal 15,50 al 16,00 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%; inoltre detrazione di L. 386,70 al q.le e diminuzione dell'1% del peso del risone

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di L. 299,62
b) inferiore al rendimento di base 1-13 punti per il riso a grani tondi di 1-9 punti per gli altri risi	detrazione di L. 299,62
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di L. 224,71
b) inferiore al rendimento di base 1-13 punti per il riso a grani tondi di 1-9 punti per gli altri risi	detrazione di L. 224,71

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6 %	dal 3 al 4 %	L. 187,26 per 1/2 punto
Striati rossi	dal 3 al 10 %	dal 3 al 5 %	L. 187,26 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3 %	dall'1 al 2 %	L. 280,89 per 1/2 punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1 %	dallo 0,50 allo 0,75 %	L. 280,89 per 1/4 di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1 %	dallo 0,125 allo 0,50 %	L. 280,89 per 1/4 di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175 %	dallo 0,050 allo 0,175 %	L. 1.498,08 per 1/8 di punto

(5941)

DECRETO 22 novembre 1982.

Modificazioni ai decreti ministeriali 15 ottobre 1981 e 2 novembre 1982 concernenti la presentazione della domanda di riconoscimento delle organizzazioni di produttori olivicoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 22 ottobre 1981, ed in particolare le lettere *f*) e *c*) rispettivamente degli articoli 1 e 2, che prevedono l'autenticazione della firma del produttore dichiarante;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1982, ed in particolare la lettera *e*) dell'art. 2 recante lo stesso obbligo di cui innanzi;

Considerata l'opportunità di modificare tali disposizioni escludendo l'obbligo dell'autenticazione della firma di cui sopra;

Decreta:

Articolo unico

L'obbligo dell'autenticazione della firma del produttore dichiarante previsto dagli articoli 1 e 2, lettere *f*) e *c*) del decreto ministeriale 15 ottobre 1981 e dall'art. 2, lettera *e*), del decreto ministeriale 2 novembre 1982, specificati in epigrafe, è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5943)

DECRETO 29 novembre 1982.

Proroga del termine di presentazione della denuncia-domanda di aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1981-82 a favore dei produttori aderenti alle organizzazioni riconosciute.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 26 novembre 1981, pubblicaio nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 15 gennaio 1982, recante modalità di attuazione del regime di aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva per la campagna 1981-82 ed in particolare l'art. 11, relativo all'espletamento dei controlli di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2990/81 del 19 ottobre 1981;

Visto il proprio decreto 26 novembre 1981, con il quale l'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive - UNAPROL, il Consorzio nazionale degli olivicoltori - CNO, l'Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli - UNASCO e l'Associazione italiana produttori olio - AIPO, sono state ammesse, per la campagna 1981-82, a beneficiare del regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2989/81 del Consiglio del 19 ottobre 1981, ai fini della concessione del suddetto aiuto comunitario;

Vista la regolamentazione comunitaria richiamata dai sopraspecificati decreti ministeriali;

Viste le istanze presentate dalle suindicate organizzazioni di produttori olivicoli, intese ad ottenere, per la campagna 1981-82, la proroga del termine utile per la presentazione delle denunce-domande di aiuto alla produzione a favore dei rispettivi soci per i quali non è stato possibile ultimare il controllo di cui al citato art. 5 del regolamento (CEE) n. 2990/81;

Considerata la necessità di prorogare il termine per la presentazione delle denunce-domande di cui sopra;

Decreta:

Per la campagna 1981-82, le organizzazioni di produttori specificate in premessa — ammesse a beneficiare del regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2989/81 del Consiglio del 19 ottobre 1981 — per poter ottenere l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva a favore dei rispettivi soci per i quali, alla data del 31 ottobre 1982, non sono stati ultimati i controlli previsti dall'art. 5 del regolamento n. 2990/81 del 19 ottobre 1981, devono presentare la prescritta denuncia-domanda di aiuto entro e non oltre il 30 aprile 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(5942)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 settembre 1982, n. **909.**

Approvazione del nuovo statuto della Federazione italiana volontari della libertà, in Roma.

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, viene approvato il nuovo statuto della Federazione italiana volontari della libertà, in Roma, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 430.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre **1982**
Registro n. **11** *Presidenza, foglio n.* **1**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni di un componente del comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura, gruppo 07.09.

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963, si sono svolte le votazioni per l'elezione di un componente del comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura del Consiglio nazionale delle ricerche, gruppo 07.09, in sostituzione del prof. Mario Taddei, membro eletto, lettera *a*), dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, deceduto.

Le votazioni predette hanno dato il seguente risultato:

schede scrutinate 289, di cui schede nulle 32, schede bianche 10 e schede valide 247.

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Ghigliazza Rinaldo.	169
Ruggieri Guido	59
Ruggeri Remigio	4
Branca Francesco Paolo	3
Piombo Bruno	3
Trentadue Antonio	2
Mattioli Ennio	2
Belforte Guido	1
Fabbri Sergio	1
Lisini Giovangualberto	1
Tosatto Giuseppe .	1
Vallatta Arrigo	1

A norma del regolamento sopramenzionato è dichiarato eletto:

Ghigliazza Rinaldo.

(5950)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio di Chiusa S. Michele è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 gennaio 1982 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Panizza & C. con sede e stabilimento in Ghiffa (Novara), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wattsud, con stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wattsud, con stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastore e Casanova con sede in Monza e stabilimenti in Monza (Milano) e Lonigo (Vicenza), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.F.C. con sede in Roma e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Catene Regina di Cinisello Balsamo (Brescia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 marzo 1982 al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta favore dei lavoratori dipendenti dalla SPS FIMT con sede in Opera (Milano), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Piacentino con sede e stabilimento in Piacenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta favore dei lavoratori dipendenti dalla s.n.c. O.M.I.L., Officine Meridionali Industrie del Legno, di A. Limoncelli, con sede in Napoli, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poliform di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atel di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AVIR - Aziende vetrarie Italiane Ricciardi con sede in Napoli, stabilimento in Corsico, è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. ditta Tesa di Sassari, è prolungata al 24 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Icotex stabilimenti di Martinsicuro e Bisenti, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Samim-Miniere di S. Giovanni, Is Arenas e Su Zurfuru è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e Ferriere Pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Rondo con sede in Milano e stabilimento a Vigevano, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si appplicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finterm con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ennebi di Barletta (Bari), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ennebi di Barletta (Bari), è prolungata al 9 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli Officine Meccaniche Navali con sede in Genova, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli Officine Meccaniche Navali con sede in Genova, è prolungata al 20 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.r.l. Giuseppe Gatti con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 gennaio 1982 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giuseppe Gatti con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Triberti S.p.a. con sede in Torino e stabilimenti in Cambiano (Torino), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Triberti S.p.a. con sede in Torino e stabilimenti in Cambiano (Torino), è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 22 maggio 1982. Si appplicano ai lavoratori sopra indicati le agevola-

zioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Articristalvetro di Napoli, è prolungata all'8 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdena sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electro Mobil di Barcellona (Messina), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilcon - Industria Tessile ed Abbigliamento, Stabilimenti di Palermo e Trapani, è prolungata al 24 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(5857)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania 5 agosto 1982 l'Università degli studi di Catania è autorizzata ad accettare la donazione di L. 600.000 disposta in suo favore dai signori Nina Rosalia Lanza in Martelli, Vittoria Silvia Lanza in Cucinotta e Giovanni Lanza, allo scopo di istituire un premio di laurea intestato al « Prof. Vincenzo Lanza » da conferire allo studente che nel triennio 1980-83 abbia elaborato una tesi di laurea su uno degli argomenti: 1) rapporti tra morale e diritto penale nella scuola penale umanistica; 2) funzione della pena nella concezione di Vincenzo Lanza; 3) la scuola umanistica tra scuola classica e scuola positiva.

(5771)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1982, registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 333, il dott. Giuseppe Ratti è stato nominato, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(5997)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Russhospital, in Napoli

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 22.852.054, dovuto dalla S.p.a. Russhospital, in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5773)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Errepierre, in Casatenovo

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 66.449.520 dovuto dalla S.n.c. Errepierre, in Casatenuovo (Como), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Como è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5818)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. « Costruzioni generali dei f.lli Barberio », in Lamezia Terme.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 55.193.000, dovuto dalla S.n.c. « Costruzioni generali dei f.lli Barberio », in Lamezia Terme (Catanzaro), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5819)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo B.T.N. 5,50 % n. 5262 di scadenza 1° aprile 1982 di nominali L. 4.000.000 intestato a Mulas Nicolino nato a Ittiri l'11 gennaio 1907 interdetto sotto la tutela di Merella Gian Paolo, nato a Sassari il 10 aprile 1937, domiciliato a Genova.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(5844)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 2 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1425,800	1425,800	1425,70	1425,800	1425,75	—	1425,700	1425,800	1425,800	1425,80
Dollaro canadese	1150,100	1150,100	1151 —	1150,100	1150,35	—	1149,800	1150,100	1150,100	1150,10
Marco germanico	577,580	577,580	577,82	577,580	577,70	—	577,460	577,580	577,580	577,60
Fiorino olandese	524,540	524,540	524,95	524,540	524,70	—	524,300	524,540	524,540	524,55
Franco belga	29,410	29,410	29,43	29,410	29,44	—	29,397	29,410	29,410	29,40
Franco francese	204,250	204,250	204,20	204,250	204,40	—	204,180	204,250	204,250	204,25
Lira sterlina	2320,400	2320,400	2319 —	2320,400	2318,75	—	2319,500	2320,400	2320,400	2320,40
Lira irlandese	1935 —	1935 —	1936 —	1935 —	1936,15	—	1935 —	1935 —	1935 —	—
Corona danese	164,060	164,060	164,40	164,060	164,05	—	164,010	164,060	164,060	164,10
Corona norvegese	203,710	203,710	203,50	203,710	203,60	—	203,590	203,710	203,710	203,70
Corona svedese	192,800	192,800	193 —	192,800	192,93	—	192,750	192,800	192,800	192,80
Franco svizzero	674,200	674,200	674,30	674,200	674 —	—	673,700	674,200	674,200	674,20
Scellino austriaco	82,178	82,178	82,20	82,178	82,20	—	82,130	82,178	82,178	82,16
Escudo portoghese	15,600	15,600	15,55	15,600	15,70	—	15,700	15,600	15,600	16,60
Peseta spagnola	12,051	12,051	12,05	12,051	12,05	—	12,052	12,051	12,051	12,05
Yen giapponese	5,738	5,738	5,73	5,738	5,73	—	5,735	5,738	5,738	5,73
E.C.U.	1339,350	1339,350	—	1339,350	—	—	1339,350	1339,350	1339,350	—

Media dei titoli del 2 dicembre 1982

Titolo	
Rendita 5% 1935	38,350
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	93,825
» 5,50% » » 1969-84	86,350
» 6% » » 1970-85	82,100
» 6% » » 1971-86	78,500
» 6% » » 1972-87	75,900
» 9% » » 1975-90	73,400
» 9% » » 1976-91	72,050
» 10% » » 1977-92	76,925
» 12% (Beni Esteri 1980)	70,525
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,950
» » » » 1- 9-1981/83	100 —
» » » » 1-10-1981/83	99,875
» » » » 1-11-1981/83	99,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1981/83	99,850
» » » » 1- 3-1981/84	99,325
» » » » 1- 4-1981/84	98,325
» » » » 1- 6-1981/84	97,850
» » » » 1- 1-1982/84	98,850
» » » » 1- 3-1982/84	98,075
» » » » 1- 5-1982/84	97,675
» » » » 1- 1-1982/86	98,400
» » » » 1- 3-1982/86	98,400
» » » » 1- 5-1982/86	97,650
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	99,425
» » » 18% 1- 7-1983	99,900
» » » 12% 1-10-1983	94,250
» » » 12% 1- 1-1984	92,950
» » » 12% 1- 4-1984	91,675
» » » 18% 1- 4-1984	99,250
» » » 12% 1-10-1984	89,375
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1982

Valuta	
Dollaro USA	1425,750
Dollaro canadese	1149,950
Marco germanico	577,520
Fiorino olandese	524,420
Franco belga	29,403
Franco francese	204,215
Lira sterlina	2319,950
Lira irlandese	1935 —
Corona danese	164,035
Corona norvegese	203,650
Corona svedese	192,775
Franco svizzero	673,950
Scellino austriaco	82,154
Escudo portoghese	15,650
Peseta spagnola	12,051
Yen giapponese	5,736
E.C.U.	1339,350

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 3 dicembre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1410,800	1410,800	1410,80	1410,800	—	1410,70	1410,700	1410,800	1410,800	1410,80
Dollaro canadese	1140 —	1140 —	1140 —	1140 —	—	1139,70	1139,500	1140 —	1140 —	1140 —
Marco germanico	578,700	578,700	579,15	578,700	—	578,65	578,650	578,700	578,700	578,70
Fiorino olandese	526,060	526,060	526 —	526,060	—	525,90	525,720	526,060	526,060	526,05
Franco belga	29,490	29,490	29,4850	29,490	—	29,50	29,490	29,490	29,490	29,50
Franco francese	204,090	204,090	204,35	204,090	—	204,05	204,060	204,090	204,090	204,10
Lira sterlina	2311,200	2311,200	2311 —	2311,200	—	2311,30	2311,500	2311,200	2311,200	2311,20
Lira irlandese	1932 —	1932 —	1934 —	1932 —	—	—	1932 —	1932 —	1932 —	—
Corona danese	164,310	164,310	164,30	164,310	—	164,30	164,350	164,310	164,310	164,30
Corona norvegese	203,200	203,200	203,10	203,200	—	203,15	203,200	203,200	203,200	203,20
Corona svedese	192,080	192,080	192,10	192,080	—	192,10	192,100	192,080	192,080	192,07
Franco svizzero	675,420	675,420	675,30	675,420	—	675,30	675,280	675,420	675,420	675,40
Scellino austriaco	82,354	82,354	82,30	82,354	—	82,30	82,260	82,354	82,354	82,35
Escudo portoghese	15,600	15,600	15,55	15,600	—	15,50	15,500	15,600	15,600	15,60
Peseta spagnola	11,986	11,986	11,02	11,986	—	11,95	12,010	11,986	11,986	11,98
Yen giapponese	5,708	5,708	5,73	5,708	—	5,68	5,710	5,708	5,708	5,71
E.C.U.	1340,170	1340,170	—	1340,170	—	—	1340,170	1340,170	1340,170	—

Media dei titoli del 3 dicembre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	93,825
» 5,50 % » » 1969-84	86,350
» 6 % » » 1970-85	82,100
» 6 % » » 1971-86	78,500
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	73,400
» 9 % » » 1976-91	72,050
» 10 % » » 1977-92	76,925
» 12 % (Beni Esteri 1980)	70,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,475
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,950
» » » » 1- 9-1981/83	99,950
» » » » 1-10-1981/83	99,850
» » » » 1-11-1981/83	99,625
» » » » 1-12-1981/83	99,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84	98,175
» » » » 1- 4-1981/84	98,325
» » » » 1- 6-1981/84	97,575
» » » » 1- 1-1982/84	98,675
» » » » 1- 3-1982/84	98 —
» » » » 1- 5-1982/84	97,675
» » » » 1- 1-1982/86	98,525
» » » » 1- 3-1982/86	98,275
» » » » 1- 5-1982/86	97,950
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,450
» » » 18 % 1- 7-1983	99,875
» » » 12 % 1-10-1983	94,250
» » » 12 % 1- 1-1984	93,100
» » » 12 % 1- 4-1984	91,650
» » » 18 % 1- 4-1984	99,225
» » » 12 % 1-10-1984	89,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1410,750
Dollaro canadese	1139,750
Marco germanico	578,675
Fiorino olandese	525,890
Franco belga	29,490
Franco francese	204,075
Lira sterlina	2311,350
Lira irlandese	1932 —
Corona danese	164,330
Corona norvegese	203,200
Corona svedese	192,090
Franco svizzero	675,350
Scellino austriaco	82,307
Escudo portoghese	15,550
Peseta spagnola	11,998
Yen giapponese	5,709
E.C.U.	1340,170

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli integrati da un colloquio, a due posti di preside nelle scuole magistrali

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 14 ottobre 1960, n. 1228;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 861;
Vista la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1148;
Vista la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, relative alle vigenti classi di abilitazioni o di concorsi a cattedre;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 181;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto il decreto interministeriale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro il 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1976, registro n. 6, foglio n. 347, con il quale sono state approvate le tabelle organiche delle scuole magistrali;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 13, della succitata legge n. 928, ai fini dell'espletamento del concorso da bandire ai sensi del terzo comma del medesimo art. 2 si applicano le disposizioni e i provvedimenti già emanati in attuazione del secondo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1979, registro n. 101, foglio n. 289, con il quale, sentito il parere 23 giugno 1978 del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stati stabiliti i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*) del concorso a posti di preside nelle scuole magistrali indetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974;

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli integrati da un colloquio, a due posti di preside nelle scuole magistrali;
I posti saranno incrementati del 50 per cento delle presidenze che risulteranno vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Il concorso, di cui al precedente art. 1, è riservato al personale insegnante di ruolo che sia stato incaricato della presidenza in istituti e scuole di istruzione secondaria per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso e che, alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4, sia in possesso dei seguenti altri requisiti:

a) sia provvisto di laurea;
b) abbia almeno cinque anni di servizio di ruolo effettivamente prestato.

Si considera soltanto il servizio prestato, effettivamente, nelle scuole secondarie statali in qualità di professore di ruolo a partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo stesso e fino alla data di scadenza del termine fissato dal successivo art. 4.

In deroga sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso:

ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 861, i riconoscimenti di cui all'art. 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 ed agli articoli 4 e 5 della legge 16 luglio 1960, n. 727;
ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di mandato amministrativo per gli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;
ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;
ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di mandato parlamentare;
ai sensi della legge 29 dicembre 1967, n. 1230, il servizio effettivamente prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio prima della immissione nel ruolo ordinario;
ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181, il servizio prestato presso l'Università italiana per stranieri;
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto.

Art. 3.

Titoli - colloquio - valutazione

Al presente decreto sono allegati i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*), così, come stabiliti con il bando (citato decreto ministeriale 8 agosto 1979) del concorso indetto in attuazione dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
I titoli valutabili devono essere prodotti, unitamente alla domanda di partecipazione, secondo le prescrizioni dell'art. 6 del presente decreto.
I titoli in questione devono essere, altresì, comprovati da appositi documenti, rilasciati dalle autorità ed uffici competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
La vautazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio integrativo.
Ai candidati ammessi al concorso saranno comunicati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine previsto dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il giorno, l'ora e i locali in cui si svolgerà il colloquio.
I candidati per poter sostenere il colloquio dovranno esibire alla commissione un valido documento di riconoscimento.

Art. 4.

Domanda di ammissione - termine - esclusione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5, deve essere inviata, con raccomandata di un ufficio delle poste dello Stato, in unico plico insieme con i titoli (comprese le pubblicazioni) e con i documenti, numerati in ordine progressivo, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione III - Sezione III (concorsi a posti di preside) - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non è consentita la trasmissione per via gerarchica della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli (comprese le pubblicazioni), nè è consentita la presentazione fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persone da loro incaricate. La domanda di ammissione al concorso, si considera prodotta in tempo utile purchè spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale statale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante o dopo l'espletamento del concorso.

Art. 5.
Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare;

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità (classe di concorso);

d) istituto e sede dell'istituto di titolarità;

e) data della prima nomina in ruolo, nonchè, se diversa, quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) istituti e scuole presso i quali hanno espletato l'incarico di presidenza e relativo periodo, dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso;

g) indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione III - Sezione III (concorsi) - Roma, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal presidente o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso in cui il candidato sia preside incaricato.

Art. 6.
Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea in originale o in copia autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora dal diploma non risulti la votazione, il candidato dovrà presentare, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli, anche il relativo certificato rilasciato dall'Università degli studi;

2) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditorato agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il concorrente non possa produrre lo stato di servizio perchè il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini della ammissione al concorso, rilascerà a richiesta dell'interessato un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonchè ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risulti che il servizio di ruolo sia stato effettivamente prestato nella scuola. Nella detta attestazione dovranno risultare, altresì, le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso. Per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche o culturali all'estero, la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero per gli affari esteri o alla competente autorità all'estero.

I candidati che ai fini dell'ammissione intendano far valere altri particolari requisiti di cui alle disposizioni citate sub. art. 2, lettera *b*), del presente bando, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione comprovando il possesso dei detti requisiti con appositi documenti rilasciati dagli uffici competenti qualora essi non risultino chiaramente riportati nella copia dello stato di servizio;

4) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risulti se, in base agli atti di ufficio, a carico del concorrente vi siano o meno provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare;

5) attestazione del provveditore agli studi dalla quale risultino gli incarichi di presidenza, il periodo del loro effettivo espletamento e l'istituto o scuola per la presidenza dei quali detti incarichi, compresi tra il 1° ottobre 1973 ed il 9 settembre 1981, sono stati conferiti;

6) ogni altro titoli o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 3 di questo decreto;

7) breve curriculum in carta semplice, datato e firmato dal candidato, del servizio scolastico, prestato dalla data di assunzione in ruolo, della carriera precorsa, nonché della attività didattica e culturale svolta;

8) elenco, datato e firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti e dei titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

9) elenco, datato e firmato dal candidato, in triplice copia, su carta semplice, delle eventuali pubblicazioni, queste devono essere inviate, insieme con la domanda e con gli allegati, in unico esemplare.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato, non saranno valutate.

I titoli di servizio, di studio e di cultura e quelli valutabili nei casi di parità di merito, di cui agli articoli 3 e 8 del presente bando, devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) e ad ogni altro servizio o attività di studio e di cultura devono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o dell'attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti devono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami (con la votazione conseguita nella prova d'esame) o per soli titoli.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato (con esclusione delle pubblicazioni) redatto in altra lingua.

Non è ammesso fare riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione.

L'ufficio cui è diretta la domanda di partecipazione al concorso non darà seguito alla richiesta di acquisizione di ufficio di titoli e documenti anche se questi devono essere rilasciati dagli uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione dei certificati che potranno essere richiesti espressamente dall'amministrazione per comprovare soltanto le priorità previste dall'art. 8, quarto comma, del presente bando.

Coloro i quali non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

Del pari saranno esclusi coloro i quali abbiano presentato domanda e documentazione in deroga alle prescrizioni del presente bando.

Art. 7.
Commissione esaminatrice

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, integrato dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

Art. 8.
Graduatorie - nomine

La graduatoria generale di merito del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno al colloquio una votazione di almeno 35/50, sarà compilata sulla base del punteggio risultante dalla somma del voto riportato nel colloquio e dei punti attribuiti per i titoli esibiti da ciascun candidato.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie,

La graduatoria dei vincitori sarà formata in base all'ordine della graduatoria generale di merito nell'ambito del numero delle presidenze messe a concorso.

La graduatoria generale di merito sarà utilizzata nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi per il conferimento dei posti così come previsto dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928.

In caso di parità di punteggio, saranno applicati, sulla base della documentazione che, a richiesta dell'amministrazione, sarà inviata dagli interessati, i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori che non accettino la nomina e l'accettino condizionatamente o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti.

Art. 9.

Ritiro documenti e titoli

I documenti e i titoli (comprese le pubblicazioni) inviati con la domanda di partecipazione al concorso, dovranno essere ritirati dai candidati, personalmente o mediante incaricato fornito di delega per il ritiro, autenticata nella firma a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso ai risultati del concorso, a meno che gli interessati dichiarino sempre personalmente o a mezzo di procuratore speciale, su carta legale, di rinunciare alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura o all'esito del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1982
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 169

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI AL CONCORSO PER TITOLI, INTEGRATO DA COLLOQUIO, A POSTI DI PRESIDE NELLE SCUOLE MAGISTRALI.

A) *Titoli di servizio (fino ad un massimo di punti 35).*

1) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale titolare di ruolo A o di ruolo dei docenti laureati negli istituti di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi) punti 1,20. Il punteggio è ridotto di un quarto se l'effettivo servizio scolastico risulti prestato quale titolare di ruolo B o di ruolo dei docenti diplomati o quale insegnante titolare in istituti statali di istruzione secondaria di I grado.

2) Per ogni anno di servizio effettivamente prestato quale preside di ruolo o incaricato (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi) punti 2,40. Il punteggio è ridotto di un quarto se il servizio risulti prestato in istituti di istruzione secondaria di I grado. Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

3) Per ogni anno di incarico di vice-preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o di vigilatore in sezioni staccate o di direttore di scuola coordinata (dopo la nomina in ruolo) in istituti di istruzione secondaria di II grado (di durata non inferiore a 6 mesi) punti 0,80. Il punteggio è ridotto di un quarto se l'incarico è stato ricoperto in istituti di istruzione secondaria di I grado.

N.B. — Il punteggio per gli incarichi di cui al punto 3) è attribuito in aggiunta a quello per il servizio di cui al punto 1) anche nei casi di esonero dall'insegnamento per attendere agli incarichi. Non sono, invece cumulabili i punteggi di cui ai punti 1) e 2). Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi validi a tutti gli effetti come servizi d'istituto ai sensi del decreto presidenziale 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo d'istituto a causa di aspettativa o di assenze dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a 6 mesi. Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente alla assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto — in tutto o in parte — nella carriera di professore.

B) *Titoli di studio e di cultura (fino ad un massimo di punti 15).*

1) Laurea necessaria per l'ammissione al concorso (si considera quella conseguita con migliore votazione):

con voti 110 su 110 e lode punti 2;

con voti 110 su 110 punti 1,50;

con voti da 99 a 109 su 110 punti 1;

con voti da 88 a 98 su 110 punti 0,40;

per ogni altra laurea punti 0,40.

2) Diplomi conseguiti dopo la laurea nelle scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione previsti dagli statuti delle Università o Istituti superiori di grado universitario italiano o stranieri riconosciuto dall'ordinamento dello Stato italiano, per ciascuno punti 0,40.

3) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre appartenenti ad istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la nomina in ruolo) punti 0,40. Per la stessa cattedra (tabella classe di concorso) sarà valutata una sola idoneità.

Per i concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta della metà.

4) Per l'inclusione in una delle graduatorie di concorso di « merito distinto », riservato ai professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado punti 2.

Per i concorsi di merito distinto riservati ai professori di ruolo in istituti di istruzione secondaria di primo grado la valutazione è ridotta della metà.

5) Per l'inclusione in graduatorie di concorsi per titoli ed esami a posti di preside in istituti d'istruzione di secondo grado, per ciascuna punti 2,40.

Il punteggio è ridotto della metà per l'inclusione in graduatorie di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside di istituti di istruzione secondaria di primo grado.

6) Per l'nclusione in graduatorie di merito di concorsi a posti di dirigente superiore o ispettore tecnico punti 1,50.

7) Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie punti 1,50.

8) Libera docenza punti 1,20.

9) Maturità in concorso universitario punti 0,80.

10) Incarichi di insegnamento presso Università statali o pareggiate: punti 0,40 per ogni anno accademico, purché di durata non inferiore nel complesso a 5 mesi, considerando un solo incarico per ogni anno accademico, e fino ad un massimo di punti 1,60. Detti punteggi sono comulabili con quelli dei servizi ed incarichi di cui alla lettera *A* ove effettivamente prestati.

11) Attività svolta in qualità di assistente (o aiuto universitario) di ruolo per almeno 6 mesi per anno, punti 0,40 e fino ad un massimo di punti 1,60.

Attività svolta in qualità di assistente volontario per almeno 6 mesi per anno p. 0,40, (la valutazione va ridotta ai sensi della legge n. 1340 del 23 novembre 1951, ad un terzo, e sempre che il candidato abbia prodotto l'attestato che, dopo almeno un triennio del servizio, lo qualifichi lodevole), fino ad un massimo di punti 1,60.

12) Pubblicazioni a stampa di carattere scientifico-didattico o riguardanti problemi dell'istruzione secondaria (nel caso di opere in collaborazione verranno prese in considerazione solo se risulti in modo inequivocabile il contributo del candidato) fino ad un massimo di punti 4.

Detrazioni

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti: Per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 250 di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

per una censura punti 0,50;

per ogni censura in più punti 0,80;

per sospensione dall'insegnamento o dallo stipendio per un periodo inferiore ad un mese punti 2;

per ogni mese di sospensione in più punti 0,80;

per ogni ulteriore periodo di sospensione inferiore a giorni 15 punti 0,40.

ALLEGATO *B*

ARGOMENTI DEL COLLOQUIO

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

(I) *Il programma di concorso a preside.*

1) Conoscenza della costituzione repubblicana, degli ordinamenti e delle istituzioni scolastiche e formative.

2) Conoscenza della realtà scolastica italiana relativamente:

a) alle strutture (problemi dell'edilizia, del personale docente e non docente, stato giuridico ed economico, con specifico riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica n. 417 e n. 420 del 31 maggio 1974, delle attrezzature, del governo della scuola nel quadro democratico e della partecipazione, con specifico riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974.

b) ai servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali.

c) al posto della scuola secondaria superiore nell'intero sistema scolastico: ai suoi rapporti con la scuola dell'obbligo (problema dell'ampiezza dell'obbligo) con i corsi regionali di formazione professionale, con l'Università e con il mondo del lavoro (profili professionali e sbocchi occupazionali), anche nella prospettiva della educazione permanente e ricorrente.

d) ai programmi scolastici (conoscenza ed esame critico degli attuali «curricula» anche in rapporto alle esigenze del progresso scientifico e culturale, dello sviluppo tecnologico e dell'andamento della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi).

3) Conoscenza dei problemi della riforma della scuola secondaria superiore, specialmente dei problemi concernenti:

a) l'unitarietà del sistema fondato nella integrazione di formazione culturale e di formazione professionale di base (come e con quali strutture-umane, professionali materiali e organizzative ed entro quali limiti e con quali gradualità l'indirizzo unitario possa essere perseguito);

b) i criteri della articolazione del sistema in indirizzi e corsi;

c) i problemi delle uscite e degli sbocchi;

d) l'organizzazione della sperimentazione e delle attività elettive degli alunni;

e) il problema degli esami finali e della valenza dei titoli agli effetti professionali e dell'accesso ai corsi universitari.

4) Conoscenza dei problemi concernenti l'organizzazione dell'apprendimento con speciale riguardo a:

a) Cenni di psicopedagogia e di sociopedagogia con specifico riferimento all'età 14-19 anni;

b) Problemi del rapporto educativo con specifico riferimento ai problemi del lavoro individualizzato e per gruppi ed ai problemi dell'autoformazione;

c) I problemi dell'interdisciplinarità e della unità dell'apprendimento;

d) L'organizzazione programmata e collegiale dell'insegnamento;

e) I problemi didattici (orari, laboratori, biblioteche, palestre, libri di testo) sussidi (scelta ed uso);

f) I problemi della valutazione;

g) I problemi della vita della scuola e della disciplina come organizzazione di attività finalizzate.

5) Conoscenza dei problemi della conduzione amministrativa e contabile della scuola, nonché dei problemi amministrativi economici, finanziari attinenti alle attività ed eventuali aziende annesse.

II) *Problemi specifici della scuola magistrale e della scuola materna.*

a) Scuola magistrale:

1) obiettivi formativi e didattici della scuola magistrale; contenuti, mezzi e metodi per raggiungerli; criteri, metodi e tecniche di valutazione. (Un particolare approfondimento dovrà essere riservato al problema della programmazione educativa nella scuola materna, che costituisce uno dei compiti essenziali dell'educatrice di questa scuola);

2) la condizione giovanile nella società attuale. Problemi psicologici dell'adolescenza. Il comportamento deviante. (Un particolare approfondimento — in questo settore — dovrà riguardare il problema dell'educazione sessuale dell'adolescente ed il problema della droga);

3) il rapporto della scuola con la società: la gestione democratica della scuola; composizione, funzionamento, attribuzioni degli organi collegiali;

4) la figura e il ruolo del preside della scuola magistrale;

5) metodologia della ricerca e della sperimentazione educativa;

6) criteri, metodi e tecniche per la promozione dell'aggiornamento degli insegnanti.

b) Scuola materna:

1) Evoluzione delle istituzioni per l'educazione infantile, con particolare riguardo all'Italia;

2) Il ruolo della scuola materna nella società contemporanea. (Un particolare approfondimento al ruolo compensatorio e decondizionante dell'educazione prescolastica);

3) Funzione, struttura, autonomia istituzionale e didattica; Organizzazione e servizi; Organi collegiali della scuola materna nel vigente ordinamento scolastico;

4) I principi pedagogici, psicologici e sociologici dei vigenti «Orientamenti per la scuola materna statale» (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969);

5) I rapporti tra scuola materna e famiglia; tra scuola materna e scuola elementare;

6) Il ruolo dell'educatrice di scuola materna e degli altri operatori scolastici.

Nel corso del colloquio su uno o più dei suddetti argomenti, il candidato dovrà dimostrare di conoscere e sapersi orientare sulle fonti e sulla bibliografia essenziale dei problemi trattati.

(5826)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 gennaio 1983;
seconda prova scritta: 8 gennaio 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze politiche, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 gennaio 1983;
seconda prova scritta: 19 gennaio 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 15, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze politiche, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 gennaio 1983;
seconda prova scritta: 15 gennaio 1983.

(5922)

REGIONE LOMBARDIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 77, IN PAVIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

In esecuzione della deliberazione del comitato di gestione 13 luglio 1982, n. 640, vistato dal comitato regionale di controllo nella seduta del 20 agosto 1982 al progressivo n. 70831, si provvede alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia:

Lupo Stanghellini Luigi: Suardi-Gambarana;
Gatti Giuseppe: Pietra de' Giorgi;
Faravelli Maria Luisa: S. Angelo Lomellina.

(5830)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 72, IN MAGENTA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (ruolo sanitario - area funzionale medicina - disciplina cardiologia).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (ruolo sanitario - area funzionale medicina - disciplina cardiologia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Magenta (Milano).

(744/S)

OSPEDALE « DE GIRONCOLI » DI CONEGLIANO

(Dipendente dall'ente ecclesiastico « Istituto delle suore di Maria consolatrice », in Milano)

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'« Istituto delle suore di Maria consolatrice », in Milano, via M. Gioia, 51.

(743/S)

OSPEDALE « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di aiutante di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(745/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » IN SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di aiuto di medicina nucleare;
quattro posti di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di geriatria;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di gastroenterologia;
tre posti di assistente di ematologia;
due posti di assistente di nefrologia;
due posti di assistente di dermatologia;
tre posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente di ostetricia;
un posto di assistente di ortopedia;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di radiologia;
quattro posti di assistente di medicina nucleare;
tre posti di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale;
tre posti di assistente di cardiologia;
tre posti di assistente di accettazione, guardia medica e pronto soccorso;
due posti di assistente laboratorio analisi cliniche;
un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

(746/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25, IN VERONA

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione del concorso pubblico ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia presso il centro ospedaliero di Borgo Trento del presidio ospedaliero « Istituti ospitalieri di Verona », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 26 ottobre 1982, è rettificato relativamente alla scadenza per la presentazione delle domande che è fissata alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e non alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno.

(750/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 335 del 6 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero generale di zona « C. Basilotta », in Nicosia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di infermiere generico.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « Giannina Gaslini », in Genova-Quarto: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di vice capo ripartizione ragioneria e ad un posto di capo ripartizione economato.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1982, n. **25.**

Sede della consulta regionale dell'emigrazione di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, e modifiche alla predetta legge. Misura delle indennità spettanti ai componenti della consulta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La consulta regionale dell'emigrazione, istituita con la legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, ha la sua sede in Cagliari, presso l'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Art. 2.

Per il funzionamento degli uffici della consulta dovrà essere utilizzato il personale dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, destinandovi, temporaneamente o a tempo pieno, le unità sufficienti per l'espletamento del servizio.

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, è così modificato:

« La consulta regionale dell'emigrazione è composta:

a) dall'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che la presiede;

b) da tre emigrati per ciascuna nazione facente parte del Mercato comune europeo e per la Svizzera, designati, in rappresentanza degli emigrati sardi, dalle leghe regolarmente costituite e rappresentative dei circoli degli emigrati sardi;

c) da tre emigrati designati, in rappresentanza degli emigrati sardi, dalla lega regolarmente costituita e rappresentativa dei circoli degli emigrati sardi operanti nel restante territorio nazionale;

d) da quattro emigrati sardi in paesi extraeuropei aventi la cittadinanza italiana, designati dall'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite le associazioni di cui alla successiva lettera *e*);

e) da sei rappresentanti delle maggiori associazioni dell'emigrazione operanti in Sardegna, con uffici dislocati nell'isola;

f) da tre esperti sui problemi dell'emigrazione eletti dal consiglio regionale;

g) da tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali confederali ».

Art. 4.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« I componenti della consulta di cui al precedente art. 2 decadono dalle loro funzioni qualora gli enti e le associazioni dichiarino che le persone che li rappresentano non hanno più titolo a farne parte. Il regolamento di applicazione della presente legge fisserà le cause di ineleggibilità dei componenti della consulta medesimi.

Le nomine dei nuovi consultori, in sostituzione di quelli per i quali è stata dichiarata l'ineleggibilità, l'incompatibilità o la decadenza viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale del lavoro, su designazione degli enti ed associazioni in rappresentanza dei quali il consultore uscente era stato designato ».

Art. 5.

Ai componenti della consulta che hanno la residenza o il domicilio all'estero competono per la loro partecipazione alle riunioni della consulta i seguenti rimborsi e indennità:

a) rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea (aerei, navi, treni e autobus);

b) una indennità di L. 50.000 per ogni giornata di riunione della consulta, a titolo di indennizzo per la perdita della mercede o per mancato guadagno. Tale indennità spetta anche per i giorni impiegati in viaggio;

c) rimborso a piè di lista delle spese per vitto e alloggio sostenute nelle località ove vengono tenute le riunioni della consulta, nonché durante il viaggio di andata e ritorno.

In luogo del rimborso a piè di lista, può essere concessa a richiesta dell'interessato, un'indennità sostitutiva di L. 30.000 al giorno, compresi i giorni di viaggio.

Ai rimborsi di cui ai punti *a*) e *c*) si potrà procedere soltanto dopo la presentazione dei documenti di spesa da parte dei consultori.

Art. 6.

Ai componenti della consulta residenti o domiciliati nell'Italia continentale competono, per la loro partecipazione alle riunioni della consulta, i rimborsi o l'indennità sostitutiva di cui ai punti *a*) e *c*) e penultimo comma del precedente art. 5, mentre l'indennità di cui al punto *b*) dello stesso articolo è ridotto a L. 40.000 giornaliere.

Art. 7.

Qualora le riunioni della consulta vengano tenute in località fuori dal territorio dell'Isola, i rimborsi o l'eventuale indennità sostitutiva di cui ai punti *a*) e *c*) e penultimo comma dell'art. 5 competono anche ai membri residenti in Sardegna.

Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con altre indennità di trasferta e di missione dovute dalle amministrazioni pubbliche di appartenenza del consultore.

Art. 8.

Ai membri della consulta residenti in Sardegna, compete, per la loro partecipazione alle sedute tenute nella sede della consulta stessa, una medaglia di presenza di L. 25.000 per ogni giornata di riunione, qualunque sia il numero delle sedute.

Ai componenti di cui al presente articolo, che non risiedono nel comune ove vengono tenute le riunioni della consulta, spetta anche una diaria di L. 15.000 per ogni giornata di trasferta. Spetta, inoltre, ad essi, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea oppure, in caso di uso del proprio automezzo, una indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione.

Art. 9.

Per l'acquisizione degli elementi atti alla predisposizione del parere di cui all'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, la consulta può organizzarsi in gruppi ristretti di lavoro, secondo le modalità e nei limiti che verranno precisati dal regolamento di attuazione della presente legge. In tal caso i consultori partecipanti ai gruppi hanno diritto al trattamento di cui ai precedenti articoli.

Analogo trattamento spetta anche ai due vice presidenti per l'attività inerente alla loro funzione ed ai singoli membri della consulta convocati dall'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nella sua sede, per l'acquisizione di pareri sulle materie di competenza della consulta stessa.

Art. 10.

Nell'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, le lettere *b*), *d*) e *p*) sono così sostituite:

« *b*) formula proposte in materia di piena occupazione; esprime pareri sui piani pluriennali di programmazione regionale nella prospettiva del superamento degli squilibri che interessano

la Regione, il Mezzogiorno e l'intero territorio nazionale; esprime altresì pareri sulle possibilità di cessazione del fenomeno dell'emigrazione e di rientro degli emigrati;

d) esprime parere motivato obbligatorio sui programmi d'intervento e sulla attività del Fondo sociale in favore degli emigrati e delle loro famiglie di cui alla legge regionale 7 aprile 1955, n. 10, e partecipa all'attuazione di tali programmi;

p) segue e coordina l'attività delle leghe e dei circoli degli emigrati sardi regolarmente istituiti, nell'ambito delle competenze attribuite alla regione Sardegna ».

Art. 11.

Nell'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, sono aggiunte le seguenti lettere:

q) formula programmi di attività con le relative previsioni di spesa, che vengono sottoposti all'approvazione del competente assessore;

r) svolge tutti gli altri compiti e le funzioni che nell'ambito dell'attuazione della presente legge verranno specificatamente indicati in sede di regolamento di applicazione ».

Art. 12.

I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli competono anche ai componenti del comitato consultivo del fondo sociale della regione Sardegna, nominati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, per le riunioni dello stesso organismo.

Art. 13.

L'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, è così modificato:

« La consulta regionale dell'emigrazione elegge, fra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, due vice presidenti di cui uno vicario.

In caso di parità di voti risulta eletto vice presidente vicario il più anziano di età.

Il presidente ed i vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nominato dall'assessore ».

Art. 14.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al bilancio del fondo sociale della regione Sardegna, istituito con la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Art. 15.

Le norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge si applicano dalla data dell'insediamento della consulta.

Art. 16.

Con successivo regolamento da emanare ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno previsti i compiti della consulta indicati all'art. 4, secondo comma, art. 9, primo comma, art. 11, lettera *r*), art. 13, primo comma, e verranno stabilite norme per la funzionalità della consulta.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 3 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **26**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 121 del 29 ottobre 1979 relativo al prelevamento della somma di L. 9.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 08236 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, nonché dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 20, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 121 del 29 ottobre 1979 concernente il prelevamento della somma di L. 9.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 08236 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno 1979, recante: « Contributi ai dipendenti dell'amministrazione regionale e del consiglio regionale per l'acquisto di suoli edificatori sociali per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione per la costruzione e l'acquisto di alloggi di nuova costruzione, per le spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto degli immobili e per la riduzione o l'estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all'acquisto degli immobili stessi. Contributi ai dipendenti assegnatari di alloggi costruiti o da costruire con il concorso e con il contributo dello Stato e al personale che abbia conseguito o consegua la proprietà degli alloggi con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715 (art. 3, legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e articoli 4, 5 e 6 legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **27**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 35 del 9 giugno 1980 relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02153 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 35 del 9 giugno 1980, concernente il prelevamento della somma

di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del capitolo 02153 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, recante: « Spese correnti eventuali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **28.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 72 del 5 agosto 1980, relativo al prelevamento della somma di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02057 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 72 del 5 agosto 1980, concernente il prelevamento della somma di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02057 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, recante: « Indennità e rimborsi di spese di trasporto al personale addetto all'attività di formazione professionale per missioni in territorio nazionale (legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e legge regionale 5 dicembre 1979, n. 62) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **29.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 73 del 13 agosto 1980, relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 73 del 13 agosto 1980, concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, recante: « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **30.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 90 del 21 ottobre 1980 relativo al prelevamento della somma di L. 600.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 90 del 21 ottobre 1980, concernente il prelevamento della somma di L. 600.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 12193 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, recante: « Contributi ad istituti della facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari per ricerche organiche sulle malattie e su parassiti del bestiame, indennità per abbattimento degli animali affetti da malattie infettive o parassitarie (leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29, e 8 gennaio 1969, n. 1) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **31.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 96 del 12 novembre 1980, relativo al prelevamento della somma di L. 700.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02098 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 96 del 12 novembre 1980, concernente il prelevamento della

somma di L. 700.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02098 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, recante: « Rimborso delle spese di difesa sostenute dai dipendenti regionali dichiarati esenti da responsabilità nei giudizi promossi in relazione alla loro qualità di impiegati ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **32.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 97 del 12 novembre 1980, relativo al prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02050 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 97 del 12 novembre 1980 concernente il prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02050 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, recante: « Compensi per lavoro straordinario al personale dell'amministrazione regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **33.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 105 del 26 novembre 1980, relativo al prelevamento della somma di L. 450.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 105 del 26 novembre 1980, concernente il prelevamento della somma di L. 450.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, recante: « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **34.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 108 dell'11 dicembre 1980, relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 10 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 6, è convalidato dal decreto del presidente della giunta regionale n. 108 dell'11 dicembre 1980, concernente il prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, recante: « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **35.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 91 dell'8 luglio 1981, relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1981 n. 15, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale

n. 91 dell'8 luglio 1981, concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta regionale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981: « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **36**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 103 del 7 agosto 1981, relativo al prelevamento della somma di L. 35.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02153 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 15, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 103 del 7 agosto 1981 concernente il prelevamento della somma di L. 35.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02153 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, recante: « Spese correnti eventuali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1982, n. **37**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 110 del 29 settembre 1981, relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01107 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblica nel Bollettino* ufficiale *della Regione n.* 44 *dell'*11 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 15, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 110 del 29 settembre 1981, concernente il prelevamento della

somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, recante: « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e **varie** ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 novembre 1982

ROJCH

(5848)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 agosto 1982, n. **12-74**/Legisl.

Regolamento delle case di cura private. Sostituzione secondo comma, art. 23.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale della Regione *n.* 53 *del* 16 *novembre* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10;
Vista la legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica **31 ottobre 1962, n. 670**;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la deliberazione della giunta provinciale **di Trento** n. 13466 del 19 dicembre 1980;
Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento del 19 giugno 1975, n. 5591;
Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento dell'11 giugno 1982, n. 6583;

Decreta:

1) il secondo comma dell'art. 23 del regolamento delle case di cura private, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 10-41/legisl. il 4 agosto 1975, modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del 7 febbraio 1979, n. 3-151/legisl. viene così modificato:

« Scaduto il termine indicato al comma precedente la giunta provinciale accerta la rispondenza dei requisiti posseduti dalle case di cura ivi considerate alle prescrizioni del presente regolamento. Qualora essa non venga riscontrata, la giunta provinciale stabilisce un ulteriore termine, comunque non superiore a sei mesi per l'adeguamento alle suddette prescrizioni, indicando anche, se del caso, le modalità con cui lo adeguamento deve aver luogo.

Scaduto il termine anzidetto qualora dal nuovo accertamento effettuato risulti ancora la mancata rispondenza alle prescrizioni del regolamento, ne viene data notizia alla casa di cura che deve cessare la propria attività entro tre mesi dalla relativa comunicazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarlo e di farlo rispettare.

Trento, addì 4 agosto 1982

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1982
registro n. 49, *foglio n.* 102

(5676)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823370)